

CITTÀ DI MONCALIERI

Provincia di Torino

Ripartizione Servizi Tecnici ed Ambientali

Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 10024 Moncalieri (TO) Tel.6401.243 - fax 6401.296

ORDINANZA N° 🎜 del

1 3 OTT. 2003

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI DA PARTE DELLA POPOLAZIONE AI COLOMBI.

affissione all'Albo Pretorio per etomi 60 IL SINDACO

Preso atto che i colombi presenti sul territorio cittadino risultano essere in misura eccessiva e che di conseguenza si sono resi gravi e preoccupanti gli inconvenienti provocati da detti volatili quali: rischi di natura igienico-sanitaria, danni ad edifici pubblici e privati, degrado ai monumenti, insudiciamento di balconi, davanzali e marciapiedi;

Ritenuto necessario per il decoro pubblico e la limitazione dei fenomeni di disturbo causate dalla presenza di avifauna, potenzialmente veicolo di trasmissione di malattie, ridurre i motivi di attrazione degli uccelli nelle aree pubbliche e private;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL 8, intende promuovere una campagna di sensibilizzazione della Cittadinanza, al fine di operare una vera e propria selezione degli alimenti da somministrare ai colombi poiché è stato accertato che la scorretta alimentazione è causa di indebolimento e malattia degli stessi;

Visto il regolamento di Igiene del Comune di Moncalieri;

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 173 del 08/8/1996 con la quale venne disposto il divieto di somministrazione di alimenti che non siano miscela di granaglie (mais, frumento, avena, ecc.) ai colombi, nonché la pulizia dei luoghi di sosta e nidificazione dei colombi;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934 n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR 08/02/1954, n. 320 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 13 della Legge 23.12.1978, n. 833

Vista la L. 241/90 e s.m.i.

Visto l'articolo 50 del Dlgs 267/2000;

ORDINA

- 1) ai fini del perseguimento degli obiettivi in premessa citati la sola somministrazione dei seguenti alimenti:

 MISCELA DI GRANAGLIE (mais, frumento, avena, ecc.);
- 2) E' fatto divieto assoluto di somministrazione di alimenti non compresi nell'elenco di cui al punto della presente ordinanza, ad esempio:

RISO BRILLATO NON INTEGRALE;

PANE E DERIVATI,

RESTI DI CUCINA;

- 3) I proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici nell'ambito del territorio urbano, sono tenuti a provvedere a loro cura e spese, ad una conveniente pulizia dei luoghi di sosta e nidificazione dei colombi, installatori di dissuasori d'appoggio e chiusura spazi di nidificazione;
- 4) Sulle piazze sedi di mercato e nelle immediate vicinanze dello stesso è fatto divieto assoluto di somministrazione di alimenti ai colombi. I residui, derivanti dalle attività mercatali, dovranno essere riposti, da parte degli interessati, in appositi sacchetti sigillati, onde evitare l'afflusso dei volatili e conferiti nei cassonetti ivi collocati.
- 5) Di revocare l'ordinanza n. 173 del 08/8/1996;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione all'Albo Pretorio per giorni 60 a partire dalla data della presente Ordinanza;

Che il presente provvedimento venga fatto osservare dal Corpo di Polizia Municipale, dalle Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Torino, Zona Coordinamento, n° 16, del personale di vigilanza ed ispezione del Servizio Veterinario dell'ASL n. 8.

AVVISA

Che l'inottemperanza di quanto sopradisposto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da \in 25,00 a \in 500,00 da determinarsi secondo le modalità previste dall'art.16 della Legge 24/11/1981, n° 689.

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

CONTA DI MONGANIENI

IL SINDACO
Dott. Lorenzo BONARDI